

01 luglio 2026

Nuove Prestazioni Pensionistiche complementari – periodo transitorio

A decorrere dal 1° luglio 2026 gli iscritti potranno presentare richiesta per l'accesso alle nuove prestazioni pensionistiche complementari previste dall'art. 11, comma 3-bis, del d.lgs. n. 252/2005.

Nuove Prestazioni Pensionistiche

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) amplia le modalità di erogazione della posizione previdenziale accumulata presso il Fondo, al fine di offrire agli iscritti una maggiore flessibilità nella fase di accesso alla prestazione.

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza (almeno 5 anni di anzianità di iscrizione alla previdenza complementare), può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare e, **dal 1° luglio 2026**, può adattare il trattamento pensionistico complementare alle diverse esigenze personali, grazie all'introduzione delle seguenti ulteriori forme di erogazione:

1. rendita a durata definita (cd. RDD);
2. prelievi liberamente determinabili;

Dal 31 ottobre 2026 sarà introdotta

3. erogazione frazionata del montante accumulato

È tuttavia previsto un periodo transitorio durante il quale le forme pensionistiche complementari potranno acquisire le richieste di accesso alle nuove prestazioni ma la liquidazione potrà avvenire solo dopo il completamento degli adeguamenti operativi, previsti entro il 31 dicembre 2026.

Dell'avvenuto completamento degli adeguamenti e dell'avvio dell'erogazione delle nuove prestazioni daremo tempestiva comunicazione agli iscritti tramite il sito web e gli altri canali informativi utilizzati dal Fondo.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche delle nuove prestazioni pensionistiche e sui relativi rischi e modalità di erogazione, sarà, a breve, reso disponibile lo Statuto aggiornato e un apposito supplemento alla Nota informativa consultabili nell'area pubblica del sito.

1. Rendita a durata definita (RDD)

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dalle tavole ISTAT sulla mortalità della popolazione generale.

In caso di decesso dell'aderente prima della conclusione del periodo previsto, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento.

Sotto l'aspetto fiscale l'aliquota applicabile parte dal 15% e può ridursi progressivamente fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

2. Prelievi liberamente determinabili

L'aderente potrà decidere nel tempo quando effettuare i prelievi e quale importo richiedere, entro il limite massimo rappresentato dalla somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.

Questa modalità consente quindi una gestione più flessibile delle somme disponibili, adattandone l'utilizzo alle proprie necessità.

Sotto l'aspetto fiscale l'aliquota applicabile parte dal 15% e può ridursi progressivamente fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

3. Erogazione frazionata del montante (entrata in vigore posticipata al 31 ottobre 2026)

L'aderente potrà richiedere che il capitale accumulato venga erogato in rate periodiche per un periodo scelto, purché non inferiore a cinque anni.

Questa soluzione consente di trasformare il montante maturato in un flusso periodico di entrate per un periodo prestabilito.

Sotto l'aspetto fiscale, questa modalità presenta una disciplina meno favorevole rispetto alle altre opzioni: l'aliquota applicabile parte dal 20% e può ridursi progressivamente fino al 15% dopo 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Avvertenze:

Le nuove modalità di erogazione presentano alcune caratteristiche comuni:

- l'aderente potrà scegliere una sola modalità di prestazione: le tre opzioni non sono cumulabili tra loro né con la rendita vitalizia;
- una volta scelta, la modalità di erogazione non potrà essere revocata;
- sarà comunque possibile, anche successivamente, convertire la prestazione in una rendita vitalizia, anche mediante trasferimento presso un altro fondo pensione;
- non è possibile proseguire la contribuzione volontaria al Fondo, mentre resterà possibile effettuare lo switch tra comparti di investimento;
- il capitale non ancora erogato resterà investito presso il fondo Byblos fino alla conclusione della prestazione;
- il comparto di investimento predefinito sarà il comparto Garantito, salvo diversa scelta dell'aderente;
- al momento della richiesta l'aderente dovrà fornire indicazioni specifiche per la gestione dell'eventuale premorienza;
- potranno essere previste spese di erogazione della prestazione, secondo quanto sarà definito dal Fondo.

Altre informazioni sulle caratteristiche delle nuove Prestazioni saranno divulgate conseguentemente agli adeguamenti dello Statuto e della Nota Informativa, disposti dall’Autorità di Vigilanza, con riferimento a:

- la variabilità dell’importo delle prestazioni (rischio di investimento);
- il rischio che la durata della vita del beneficiario sia superiore alla speranza di vita (rischio di longevità), con conseguente esaurimento del capitale disponibile;
- il rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento;
- la riscattabilità del montante residuo da parte dei soggetti indicati dal beneficiario;
- le differenze nei regimi fiscali applicabili.
- le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento, quali:
 - ✓ per la rendita a durata definita, i criteri di determinazione della durata, commisurata - salvo quanto diversamente previsto - alla vita attesa residua dell’aderente, le modalità di calcolo dell’importo delle rate nonché di scelta della periodicità delle stesse;
 - ✓ per i prelievi liberamente determinabili, le modalità di esercizio della facoltà di prelievo e i criteri di determinazione dell’importo massimo prelevabile, in relazione alle rate teoriche maturate, nonché gli effetti dei prelievi sul montante residuo;
 - ✓ per l’erogazione frazionata, le modalità per scegliere la durata della prestazione, nel rispetto del limite minimo previsto (5 anni), e la periodicità della stessa, nonché i criteri di calcolo delle rate;
 - ✓ le condizioni e le modalità per l’eventuale conversione del montante residuo in rendita vitalizia.
 - ✓ i costi eventualmente applicati alle diverse tipologie di prestazioni e le modalità di imputazione.

Cordiali saluti

Fondo pensione Byblos